



COMUNE DI LAPPANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 in data 18/09/2024**



Indice

Articolo 1 - Principi generali	4
Articolo 2 - Sede delle adunanze.....	4
Articolo 3 - Pubblicità delle adunanze	4
Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio comunale	5
Articolo 5 - Presidente del Consiglio comunale	5
Articolo 6 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale	5
Articolo 7 - Decadenza del Presidente del Consiglio comunale.....	6
Articolo 8 - Gruppi consiliari	6
Articolo 9 - Conferenza dei capigruppo.....	7
Articolo 10 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale.....	7
Articolo 11 - Adunanze segrete.....	8
Articolo 12 - Consiglio comunale aperto.....	8
Articolo 13 - Sedute in videoconferenza	9
Articolo 14 - Sedute in videoconferenza - Metodologia, regolazione e verbalizzazione.....	9
Articolo 15 - Convocazione	10
Articolo 16 - Ordine del giorno e deposito degli atti	11
Articolo 17 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale) e delle deliberazioni (quorum funzionale).....	12
Articolo 18 - Ordine durante le sedute	13
Articolo 19 - Comportamento dei Consiglieri	13
Articolo 20 - Comportamento del pubblico	13
Articolo 21 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	14
Articolo 22 - Verifica del numero legale.....	14
Articolo 23 - Consiglieri scrutatori	14
Articolo 24 - Ordine della discussione.....	15
Articolo 25 - Disciplina degli interventi	15
Articolo 26 - Questioni pregiudiziali e sospensive	15
Articolo 27 - Fatto personale.....	16
Articolo 28 - Emendamenti	16
Articolo 29 - Votazione.....	17
Articolo 30 - Registrazione audio video delle sedute consiliari	18
Articolo 31 - Riprese televisive.....	18
Articolo 32 - Partecipazione del segretario alle adunanze del Consiglio	18
Articolo 33 - Verbali delle adunanze	19
Articolo 34 - Rettifiche dei verbali.....	19
Articolo 35 - Linee programmatiche di mandato.....	20
Articolo 36 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti	20
Articolo 37 - Funzionamento delle commissioni.....	20
Articolo 38 - Pubblicità dei lavori delle commissioni	21
Articolo 39 - Partecipazione ai lavori di altri soggetti	21
Articolo 40 - Commissione di indagine	21
Articolo 41 - Commissioni speciali	22
Articolo 42 - Commissioni comunali temporanee	22
Articolo 43 - Il Consigliere delegato	23
Articolo 44 - Consiglieri	23



Articolo 45 - Dimissioni	24
Articolo 46 - Decadenza e rimozione dalla carica	24
Articolo 47 - Sospensione dalle funzioni	24
Articolo 48 - Diritto all'informazione ed accesso	25
Articolo 49 - Diritto d'iniziativa	26
Articolo 50 - Richiesta di convocazione del Consiglio	26
Articolo 51 - Partecipazione alle adunanze	26
Articolo 52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	27
Articolo 53 - Divieto di mandato imperativo	27
Articolo 54 - Astensione obbligatoria	28
Articolo 55 - Responsabilità personale	28
Articolo 56 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali	28
Articolo 57 - Interrogazioni	28
Articolo 58 - Svolgimento delle interrogazioni	29
Articolo 59 - Mozioni	29
Articolo 60 - Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri	30
Articolo 61 - Entrata in vigore	30



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del consiglio comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.

Articolo 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede municipale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla suddetta sede quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà Comunale della Comunità.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e dell'Unione Europea, secondo la disciplina vigente in materia.

Articolo 3 - Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, ovvero di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza, la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la trasmissione delle adunanze stesse attraverso riprese televisive o radio all'uopo convenzionate o interessate nonché la trasmissione in diretta o differita streaming sui canali social. In tal caso gli organi di informazione devono assicurare i principi di trasparenza, completezza e correttezza nel rispetto di eventuali indirizzi appositamente formulati.



Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nel corso della prima seduta il Sindaco presta giuramento nella formula che segue: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi della Repubblica", e dà comunicazione dei componenti della Giunta.
3. Nella prima seduta, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - a) provvede alla convalida degli eletti;
 - b) valuta le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge;
 - c) dispone le eventuali surrogazioni;
 - d) elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
 - e) elegge il Presidente del Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

Articolo 5 - Presidente del Consiglio comunale

1. Lo Statuto del Comune di Lappano istituisce la figura del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Presidente formula l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco e garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale, ne istruisce i lavori e coordina il dibattito e, per tale compito, può disporre anche dell'uso della forza pubblica.
4. Il Presidente assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, e coordina i lavori delle singole Commissioni consiliari eventualmente istituite.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, salvo diversa accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Vanno notificati al Presidente, all'atto della loro pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Articolo 6 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio, con votazione unica e voto limitato ad un candidato. Il Presidente è scelto tra i Consiglieri, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco.
2. È eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco. Ove nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va ripetuta e risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è eletto in carica il Consigliere più anziano di età.



3. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare e componente della Giunta comunale.
4. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o in altri Enti esterni dipendenti o sottoposti al controllo del Comune.
5. In caso di assenza o impedimenti temporanei del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Sindaco.

Articolo 7 - Decadenza del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente decade per:
 - a) presentazione delle dimissioni che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro formalizzazione al Segretario comunale;
 - b) mozione di sfiducia, debitamente motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, per reiterata violazione di legge, statuto, regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli alla funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo, il Sindaco assume temporaneamente le funzioni di Presidente.
4. L'elezione del nuovo Presidente dovrà avvenire nella prima seduta utile dopo la decadenza.

Articolo 8 - Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 3 consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
4. I Consiglieri entro 10 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento ne danno comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, e ricopre il ruolo di capogruppo il Consigliere anziano, che abbia riportato il maggior numero di preferenze, non appartenente alla Giunta.
5. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
6. Ai Capigruppo consiliari deve essere notificato l'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale.
7. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del Gruppo consiliare cui intende aderire.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.



9. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo e non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo già costituito, possono formare il gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo, il numero dei consiglieri aderenti al gruppo misto non può essere inferiore a 2.

Articolo 9 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. Concorre a definire, qualora richiesta, la programmazione dell'attività consiliare e quanto altro risulti utile per il proficuo andamento del Consiglio. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal consiglio comunale con appositi incarichi.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio.
3. Il Presidente può convocare periodicamente i Capigruppo per illustrare lo stato di avanzamento delle proposte che verranno sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale.
4. Alle riunioni della conferenza, se richiesti dal presidente del consiglio, partecipano il segretario comunale, funzionari comunali e consulenti esterni.
5. Ciascun capogruppo, quando sia impossibilitato a partecipare alla conferenza, può delegare un consigliere del proprio gruppo a sostituirlo.
6. La riunione della conferenza è valida quando i partecipanti rappresentino almeno metà dei consiglieri in carica e dei gruppi consiliari.

Articolo 10 - Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; tali sedute debbono essere convocate almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. Le sessioni straordinarie riguardano proposte di deliberazioni che rientrano comunque nella competenza dell'organo consiliare e debbono essere convocate almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.
3. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da recapitare nelle forme previste dal regolamento del consiglio. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, secondo tempi e modalità previsti dal medesimo regolamento.
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
5. In caso di urgenza le sessioni straordinarie (da eliminare) possono essere convocate anche ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta, indicando con chiarezza, nell'avviso di convocazione, le ragioni dell'urgenza medesima.
6. Il Consiglio è, altresì, convocato, entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, formalizzati in una proposta deliberativa, se del caso munita dei richiesti pareri, del pari depositata nei termini di Regolamento.



Articolo 11 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni di apprezzamento sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone o, comunque, qualora il Presidente del Consiglio ritenga che gli argomenti, pur non riguardando persone, per ragioni di ordine morale e/o di interesse pubblico, siano tali da far ritenere dannosa per il Comune e per terzi il suo svolgimento in seduta pubblica.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio Comunale invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio. Non viene verbalizzata la discussione e a tal fine è vietata la registrazione degli interventi.

Articolo 12 - Consiglio comunale aperto

1. Al fine di promuovere e realizzare una maggior partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e all'attività del Comune, come previsto negli impegni statutari, può essere convocato un Consiglio comunale aperto alla partecipazione ed all'ascolto diretto dei cittadini.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, quando questioni di particolare interesse per la collettività lo rendano opportuno o necessario, convoca, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la seduta aperta.
3. La seduta aperta ha carattere speciale e ad essa possono partecipare tutti i cittadini nonché persone, autorità o esperti appositamente invitati.
4. Nella seduta aperta il Presidente:
 - consente gli interventi dei presenti in aula, finalizzati a portare il loro contributo di opinioni, conoscenze, proposte su questioni di interesse della comunità;
 - garantisce, nel rispetto della legge, la piena libertà di espressione di tutti i presenti, assicurando in ogni caso i limiti invalicabili della integrità e dignità delle persone, il corretto comportamento di tutti i presenti, la disciplina e le regole previste anche per il dibattito consiliare.
5. Gli interventi non potranno avere una durata superiore a cinque minuti, salvo deroghe concesse dal Presidente.
6. Esauriti gli interventi e comunque terminati i tempi previsti per la seduta aperta, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
7. Il verbale della seduta aperta è atto pubblico che formalizza e documenta la partecipazione e gli interventi dei cittadini e dei Consiglieri comunali, tenuto conto delle rispettive identità.
8. Qualora il pubblico non osservi le disposizioni del Regolamento, assumendo atteggiamenti o comportamenti di disturbo per il regolare svolgimento del Consiglio comunale aperto, il Presidente potrà, dopo un avvertimento, dichiarare chiusa la seduta del Consiglio anche in presenza di ulteriori richieste di interventi.



9. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che impegnino formalmente il Comune, né possono essere assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Articolo 13 - Sedute in videoconferenza

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal presente Regolamento è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo ed il Segretario verbalizzante partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
3. Le condizioni contenute nel presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.
4. Per il collegamento in videoconferenza possono essere utilizzati i programmi reperibili sul mercato. In via prioritaria verranno utilizzati quelli per i quali l'Amministrazione paga già un canone per il loro utilizzo come prodotto singolo o ricompreso in pacchetti applicativi più articolati. In via subordinata quelli di libero utilizzo o comunque messi a disposizione dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi ed infine quelli a pagamento (anche come riserva). Gli strumenti necessari, ad esempio webcam e microfono, possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione o essere direttamente di proprietà degli interessati (ad esempio PC, telefoni cellulari, piattaforme on line) e dovranno essere idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
5. Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata. Nel caso la piattaforma abbia problemi tecnici che la rendano totalmente o parzialmente inutilizzabile si potrà, se tecnicamente possibile, supplire con un sistema telematico di collegamento di riserva alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea.
6. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - b) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - effettuare una votazione palese per appello nominale.
7. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 14 - Sedute in videoconferenza - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal presente Regolamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.



2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza; il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio; nel caso tutti i partecipanti siano collegati e visibili, è possibile anche la votazione per alzata di mano.
4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente deciderà se dare ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di dieci minuti, per consentire il rientro dei consiglieri temporaneamente non collegati; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procederà in seconda convocazione, secondo quanto stabilito in tal caso dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta, ed in tal caso i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati, oppure rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
7. La seduta del Consiglio può esser resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa. Ne sarà assicurata in ogni caso la pubblicazione del tracciato audio video.
8. La seduta in videoconferenza delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal presente Regolamento, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Responsabili dei Servizi, se necessario.

Articolo 15 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale esclusivamente con avviso inviato a mezzo e-mail istituzionale alla posta elettronica certificata o, in alternativa, su richiesta del consigliere comunale, alla posta elettronica semplice dei Consiglieri Comunali, ed in questo caso con riscontro di lettura e/o consegna con l'indicazione dell'ordine del giorno.



2. Solo in caso di impossibilità tecnica di invio telematico, si dovrà provvedere alla notifica a domicilio dell'ordine del giorno a mezzo di messo comunale. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. L'avviso per le sessioni straordinarie, di cui fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione. Pertanto nei termini non sono presi in considerazione il giorno di invio dell'avviso di convocazione ed il giorno in cui si tiene l'adunanza. Nel conteggio dei giorni utili sono da considerarsi anche il sabato, la domenica e i giorni festivi.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di cui al comma precedente deve essere inviato almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione.
5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione.
6. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma sesto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
9. L'avviso di convocazione viene inoltre trasmesso alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Revisore dei conti. Il Presidente inoltre provvede a far pubblicare l'avviso sul sito internet del Comune. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo pretorio on-line negli stessi termini di avviso ai Consiglieri.
10. L'eventuale ritardata consegna dell'ordine del giorno, è sanata quando il Consigliere comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio comunale alla quale sia stato invitato.

Articolo 16 - Ordine del giorno e deposito degli atti

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno è firmato dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere nell'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali.
4. Le proposte di deliberazione, corredate dai pareri espressi dai funzionari e dagli atti istruttori, sono trasmesse al Presidente. Gli uffici, secondo la rispettiva competenza, forniscono adeguata assistenza sia sotto il profilo giuridico formale che della redazione dei testi.



5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri ed ai cittadini di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La variazione dell'ordine di trattazione di questi, su proposta del Presidente, non necessita di alcuna votazione se non ci sono opposizioni da parte dei Capigruppo. Se invece è richiesta da un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, previo deposito presso la segreteria del Comune, entro tre giorni lavorativi liberi antecedenti alla data di convocazione del Consiglio. Le proposte sono inviate ai consiglieri con lo stesso mezzo dell'avviso di convocazione, e in ogni caso sono depositate presso l'ufficio di segreteria, modalità quest'ultima che rende valida ed efficace la messa a disposizione dei documenti anche in caso di disfunzioni tecniche o telematiche, anche derivanti dalla eccessiva pesantezza dei file.
9. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, i consiglieri possono eccepire la tardività del deposito e chiedere il rinvio dell'argomento. Tuttavia, ove non fosse presentata alcuna eccezione, il Consiglio Comunale può validamente deliberare e ogni eventuale eccezione deve considerarsi tardiva.

***Articolo 17 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
e delle deliberazioni (quorum funzionale)***

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune con arrotondamento all'unità superiore, senza computare a tale fine il Sindaco, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.
2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. L'adunanza in seconda convocazione deve comunque avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione ed è valida purché siano presenti almeno quattro membri del Consiglio. In tal caso tuttavia non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
4. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato, soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta veniva sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.



5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti.

Articolo 18 - Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute, avvalendosi, ove occorra, della forza pubblica.

Articolo 19 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare uso di espressioni che possano offendere l'onorabilità ed il decoro di persone, allo stesso modo non è consentito limitare il diritto di critica artatamente attribuendo, al soggetto attivo dello stesso atteggiamento di mala fede.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine del giorno, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Articolo 20 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente



interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 21 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella Sala i Funzionari Comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.
3. Qualora al Presidente o al Sindaco vengano rivolti quesiti, da parte dei Consiglieri, in materia di competenza dei soggetti di cui ai precedenti punti, il Presidente può autorizzare questi ultimi a fornire i chiarimenti necessari ed opportuni. Effettuato tale adempimento i predetti Funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Articolo 22 - Verifica del numero legale

1. Il Presidente verifica, unitamente al Segretario Comunale, in primo luogo il numero legale per la regolarità della seduta.
2. Verificata la mancanza del numero legale, trascorsa mezzora dall'orario di convocazione, la seduta è dichiarata deserta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale i cui risultati sono annotati a verbale. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano anche temporaneamente dall'adunanza dopo l'appello sono obbligatoriamente tenuti a darne avviso al Presidente e al Segretario Comunale.
4. Qualora il Presidente accerti, nel corso dell'adunanza, che i Consiglieri presenti sono in numero inferiore a quello legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 20 (venti) minuti, a seguito della quale, effettuato un nuovo appello dei presenti e confermata la mancanza del numero legale, dichiara l'adunanza deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, con indicazione dei Consiglieri rimasti presenti.
5. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
6. Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
7. Nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
8. Il Sindaco informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della seduta.

Articolo 23 - Consiglieri scrutatori

1. Solo ove siano previste votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con



un proprio Consigliere. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Articolo 24 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati, dai quali parlano rivolti al Presidente ed all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Essi si esprimono in lingua italiana.
2. Coloro che intendono intervenire su di un oggetto all'ordine del giorno, ne fanno richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine cronologico della richiesta.
3. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Articolo 25 - Disciplina degli interventi

1. Spetta al Presidente dichiarare aperta e poi chiusa la seduta, dirigere e moderare la discussione, accordare e togliere la parola, dichiarare chiusa la discussione, mettere in votazione le proposte, proclamarne il risultato ed adottare in genere tutti i provvedimenti previsti dal regolamento per un ordinato svolgimento dei lavori.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire.
3. Ciascun Consigliere può intervenire, nella trattazione dello stesso argomento, per non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, fatti salvi termini maggiori, concordati con il Presidente all'inizio della seduta, per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, modifiche ed approvazioni statutarie e strumenti urbanistici.
4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa per le sole dichiarazioni di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 26 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta precisandone i motivi, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, proponendone il ritiro.



3. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
4. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro sulla base dell'ordine di richiesta.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
9. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 27 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve specificare concretamente il fatto personale. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste per un massimo di due minuti.

Articolo 28 - Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub emendamenti.
2. Sono ammessi emendamenti fino a due giorni prima della seduta consiliare, in modo che siano acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi.
3. Gli emendamenti possono essere presentati in forma scritta anche durante la seduta del Consiglio, salvo quelli che comportino modifiche sostanziali, oppure che comportino spese o entrate per il bilancio del Comune, per i quali deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile e, se dovuto, anche quello del Revisore dei conti. Possono essere ammessi qualora siano presenti in aula i funzionari comunali e riescano ad esprimere, seduta stante, i pareri di loro competenza.
4. Gli emendamenti debbono far riferimento esclusivo al testo della proposta di deliberazione, pena l'inammissibilità.
5. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione o il rendiconto di gestione, trovano applicazione tempi e modalità previsti nel Regolamento di contabilità.



Articolo 29 - Votazione

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o attraverso schede, per le votazioni che richiedono il voto segreto. Essi hanno facoltà di astenersi dandone succinta motivazione.
2. Nelle votazioni palesi, il Presidente e i consiglieri che, prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - la votazione sulla questione sospensiva si effettua nel momento in cui la stessa viene sollevata.
4. le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
5. Il Presidente pone, infine, ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione dei consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
7. La proposta si intende approvata, salvo diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento, quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
8. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.
9. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto, comporta soltanto l'obbligo di rinviare l'argomento ad altra seduta.
10. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale.
11. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende note le indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi provvede ad individuare due Consiglieri appartenenti a due gruppi consiliari diversi, di cui possibilmente uno di minoranza, quali scrutatori.
12. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.
13. I Consiglieri che non vogliono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale. Le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.
14. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.



15. Nel caso di nomina od elezione di persone, l'esito della votazione viene proclamato sulla base del maggior numero di voti ottenuti da ciascuno, tenuto conto degli eventuali vincoli di rappresentatività da garantire.

Articolo 30 - Registrazione audio video delle sedute consiliari

1. Il Presidente è l'autorità competente in tema di riprese audio video delle sedute consiliari.
2. In tale veste, sentiti i Capigruppo consiliari:
 - a) autorizza la registrazione audio video e la pubblicazione della stessa;
 - b) informa, sia nell'avviso di convocazione ai consiglieri, sia nel manifesto per i cittadini, sulla possibile registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale;
 - c) stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalle riprese e dalla successiva pubblicazione, dandone pubblica informazione durante lo svolgimento dei lavori del consiglio;
 - d) informa i consiglieri che nelle sedute pubbliche non si possono opporre motivi ostativi alle videoriprese, salvo che si trattino dati personali qualificati come sensibili o di rilevanza giudiziaria, ed in tal caso dispone l'immediata sospensione delle riprese;
 - e) può intervenire, in qualsiasi momento, per evitare che le riprese arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare;
 - f) può autorizzare la diffusione in diretta dei dibattiti delle sedute, previa informazione ai consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e di rilevanza giudiziaria, per i quali vigono i principi di necessità e di proporzionalità. Resta inteso che, in ogni caso, non possono essere diffusi dati dei cittadini idonei a rilevare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l'adesione a sindacati o movimenti politici, la vita e le abitudini sessuali.
3. Ciascun Amministratore è responsabile per opinioni e affermazioni espresse durante le riprese, ed il Comune, in quanto istituzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.
4. Le registrazioni delle sedute sono rese disponibili sul sito web del Comune.

Articolo 31 - Riprese televisive

1. Ai fini di una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale le emittenti televisive sono autorizzate ad effettuare le riprese durante le sedute pubbliche.
2. Le riprese devono essere effettuate dal settore riservato al pubblico, non devono interferire con i lavori del Consiglio e devono limitarsi ad inquadrare lo spazio riservato ai consiglieri.
3. Le emittenti che chiedono di effettuare riprese devono inoltrare istanza scritta al Presidente, anche immediatamente prima della seduta, della quale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari. In caso di più richieste, il Sindaco impartisce disposizioni per non creare intralcio ai lavori consiliari.
4. Gli Amministratori che intendono rilasciare interviste devono farlo all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare intralcio ai lavori durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 32 - Partecipazione del segretario alle adunanze del Consiglio

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Presidente durante la seduta del Consiglio può chiedere al Segretario di fornire informazioni o chiarimenti che possano facilitare la trattazione degli argomenti in discussione.



3. Il Segretario comunale non può partecipare alle sedute in cui siano trattati argomenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interesse. Nel caso, durante la seduta, vengano sollevate questioni, in relazione all'argomento trattato, per le quali si configurino tali situazioni e, conseguentemente, il Segretario debba allontanarsi dall'aula, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal vicesegretario, se presente, o da un consigliere comunale incaricato dal Presidente.
4. Il Segretario Comunale, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, viene sostituito dal Vice Segretario o eventualmente da altro Segretario comunale all'uopo incaricato.
5. Il Segretario Comunale può essere coadiuvato dal personale dipendente ritenuto necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 33 - Verballi delle adunanze

1. Per verbale della seduta si intende la documentazione scritta dell'attività o di determinati fatti e comportamenti compiuti da un pubblico ufficiale, dei quali costituisce prova della loro esistenza. Il pubblico ufficiale gli attribuisce pubblica fede.
2. Salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto e dal presente regolamento, alla redazione dei verballi delle sedute consiliari provvede il Segretario comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, può avvalersi per la materiale stesura di un dipendente comunale di sua fiducia.
3. In assenza di registrazione il segretario comunale verbalizza la discussione su testo cartaceo. In questo caso nel verbale gli interventi possono essere integralmente trascritti, o possono essere riportati solo i punti principali delle discussioni, nonché il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il consigliere che faccia espressa richiesta di far riportare integralmente a verbale il proprio intervento deve consegnare al segretario comunale il relativo testo scritto, firmato dal consigliere medesimo, prima della sua lettura al Consiglio. Nel medesimo caso, ove i consiglieri intendano che siano riportate a verbale le loro dichiarazioni rese durante la discussione degli argomenti, le stesse, chiare e concise, devono essere dettate al segretario comunale.
4. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare i particolari relativi alle persone e i nominativi dei consiglieri intervenuti.
5. Il verbale della seduta è firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 34 - Rettifiche dei verballi

1. Ogni verbale può essere oggetto di rettifica e/o integrazione su proposta di ciascun consigliere comunale. In questo caso la proposta è presentata per iscritto al segretario comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare successiva a quella in cui il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione il cui verbale s'intende modificare.
2. Le proposte devono contenere l'esatto riferimento alla parte di verbale contestata. In ogni caso i consiglieri non possono richiedere la modifica o integrazione di interventi che non siano i propri.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.



4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dal segretario comunale, portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate.

Articolo 35 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Articolo 36 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle sue funzioni, si avvarrà di commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni consiliari sono istituite dal consiglio comunale nel proprio seno, su designazione dei capigruppo, con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.
3. La deliberazione consiliare di istituzione ne stabilisce le competenze, la composizione numerica e, per quelle temporanee, anche la durata. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza o altre necessità di sostituzione di un componente della commissione si provvede con le modalità di cui al 2° comma.
5. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

Articolo 37 - Funzionamento delle commissioni

1. Ciascuna commissione nomina al proprio interno un presidente ed un vicepresidente. Il Presidente gestisce e modera i lavori della commissione al fine di permetterne il buon funzionamento.
2. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente, convoca formalmente la Commissione ogni qualvolta risulti necessario, con preavviso di almeno tre giorni, inviando esclusivamente a mezzo e-mail l'ordine del giorno. La prima seduta delle commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione sarà inviata, a mezzo e-mail, per conoscenza, al Sindaco e a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta.
3. La convocazione della Commissione può essere chiesta anche da un componente, ferma restando la decisione della convocazione in capo al Presidente, motivando la ragione del rifiuto.
4. La partecipazione dei componenti è obbligatoria, in caso di assenza o impedimento il Consigliere ha il dovere di preavvisare il Presidente della Commissione. In caso di assenza



ingiustificata per oltre tre volte consecutive il Consigliere decade di diritto da componente della Commissione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da altro Consigliere del proprio gruppo previa informazione al Presidente della Commissione.
6. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
7. I lavori della Commissione vengono verbalizzati da un Dipendente dell'Ente nominato con provvedimento del Segretario comunale. Il sommario processo verbale, sottoscritto dal Presidente viene depositato in segreteria, e, ove occorra, allegato alla proposta di Consiglio cui l'argomento si riferisce.
8. Le commissioni si esprimono a maggioranza. Nel caso in cui siano discusse in commissione proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale sulle relative proposte di delibera possono in Consiglio essere consentite solo eventuali dichiarazioni di voto senza far luogo ad alcun dibattito.

Articolo 38 - Pubblicità dei lavori delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano interessare la collettività.

Articolo 39 - Partecipazione ai lavori di altri soggetti

1. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola e di proposta ma senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori.
2. I Consiglieri possono partecipare liberamente in qualità di uditori alle riunioni delle Commissioni nelle quali non sono stati designati.
3. Chiunque, dotato di specifica competenza nella materia trattata, se formalmente invitato dal Presidente della Commissione, può partecipare alle sedute con funzioni consultive o propositive, senza diritto di voto, compreso il Segretario comunale, i funzionari comunali e i collaboratori del Comune.

Articolo 40 - Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo la composizione delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente fra i rappresentanti dei gruppi di minoranza.
3. Ogni commissione di indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari, possibilmente competenti nelle materie di indagine.



4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale e gli uffici comunali mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni devono garantire la loro presenza. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un componente della commissione stessa.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Sindaco consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
10. Le sedute della Commissione d'indagine non sono pubbliche, e ad esse si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

Articolo 41 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire e nominare commissioni speciali con l'incarico di esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio medesimo. Le Commissioni, se ritenuto necessario, si avvalgono dell'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Ogni commissione di cui al presente articolo è composta da tre consiglieri comunali con criterio proporzionale. L'elezione avviene a scrutinio palese.
4. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
5. Le sedute della Commissione Speciale non sono pubbliche, e ad esse si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

Articolo 42 - Commissioni comunali temporanee

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni comunali temporanee costituite da consiglieri comunali e cittadini residenti e non nel Comune, o anche solo cittadini, in possesso dei requisiti



per la nomina a Consigliere Comunale e che diano garanzia di serietà nell'impegno civile e sociale.

2. La deliberazione istitutiva ne determina la composizione e le attribuzioni che consistono nell'esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. In assenza di durata specifica si intende che durano quanto l'Amministrazione comunale.
3. I componenti delle Commissioni sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, su designazione dei Capigruppo Consiliari, rispettando il criterio della proporzionalità.
4. Alla convocazione provvede il Presidente della commissione, eletto nella prima seduta, avvalendosi degli uffici comunali. Alla prima convocazione provvede il Presidente del Consiglio Comunale.
5. Di ogni convocazione viene data comunicazione al Sindaco, il quale ha diritto di partecipare, unitamente agli Assessori e Consiglieri comunali, previamente informati delle sedute.
6. Il componente che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione decade automaticamente dalla carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rende necessario la sostituzione di un componente, egli viene sostituito con la procedura prevista per la nomina.
8. Le sedute delle Commissioni comunali sono pubbliche, e ad esse si applicano, per quanto compatibili, le norme di funzionamento delle commissioni permanenti.

Articolo 43 - Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco, per esigenze organizzative e previa comunicazione al Consiglio, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Articolo 44 - Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, procedendo alla immediata surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.



Articolo 45 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultanti dal protocollo, deve avvenire entro i dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 46 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal Titolo III, Capo II, Prima Parte del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, Prima Parte del D. Lgs. n. 267/2000, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012.
3. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento che commina una misura di prevenzione, a termini dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. n. 235/2012.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 45 del D. Lgs. n.267/2000, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 47 - Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica, quando sopravviene dopo le elezioni, una delle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. n. 235/2012 sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al capo 2 del D. Lgs. n.267/2000.
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del C.P.P..



3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 235/2012, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la notifica della copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre 30 giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione.
5. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
6. Nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Articolo 48 - Diritto all'informazione ed accesso

1. I Consiglieri comunali, per poter svolgere nel modo migliore il proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, con l'obbligo di mantenere il segreto nei casi previsti specificatamente dalla legge.
2. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti all'attività amministrativa del Comune avviene di norma previa semplice richiesta verbale al Responsabile del Servizio competente con la quale devono essere individuati con esattezza i documenti per i quali si chiede l'accesso. L'accesso potrà essere soddisfatto nel termine possibilmente concordato con il Responsabile competente. Di norma, il soddisfacimento della richiesta dovrà avvenire entro dieci giorni.
3. In considerazione del numero, delle caratteristiche e delle peculiarità della documentazione richiesta, l'accesso potrà essere soddisfatto entro venti giorni.
4. In ogni caso l'accesso deve comportare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli Uffici del Comune.
5. La richiesta di accesso agli atti ed alle informazioni avanzata dal Consigliere deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di misura e di ricerca a carico dell'istante.
6. Si procede alla sospensione del rilascio delle copie quando la richiesta viene formulata in maniera generica e non individua con esattezza l'atto od il documento o si riferisce ad una serie di atti prodotti con riferimento ad un determinato arco temporale. In tal caso il funzionario competente al rilascio, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, invita il Consigliere a dettagliare l'oggetto della richiesta stessa e procede al rilascio, con le stesse modalità indicate innanzi, dopo tale adempimento.
7. L'uso dei documenti visionati o rilasciati è limitato all'esercizio esclusivo dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale. È pertanto fatto divieto al Consigliere di fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata.



Articolo 49 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.. Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, sottoscritta dal consigliere, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria di rito. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, indicando, se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, con l'oggetto, il consigliere proponente.

Articolo 50 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2° del T.U.E.L. il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi previsti pareri, per quanto attiene ai Responsabili di Servizio dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione, emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Solo nel caso in cui non vi sia da adottare uno specifico provvedimento, ma la richiesta di convocazione riguardi solo l'esame di una questione, non è necessario il deposito di una proposta di deliberazione.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D. Lgs. n.267/2000.

Articolo 51 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio Comunale o al segretario comunale, della quale viene data notizia al consiglio.
3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o di qualunque elettore, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché



a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

Articolo 52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni i consiglieri hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza, così come previsto dalla legge. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio per non più di una adunanza al giorno anche se si protrae al giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, di indagine o di studio, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di indagine o di studio.
6. Gli Amministratori comunali che risiedono fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché ad un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
8. La liquidazione del rimborso spese è effettuata dall'ufficio competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Articolo 53 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.



Articolo 54 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere Comunale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge.
2. Il Sindaco, i componenti dell'organo consiliare ovvero gli Assessori tenuti ad astenersi ne informano obbligatoriamente il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 55 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 della D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 56 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso Enti, Aziende, Commissioni ed Istituzioni spetta al Consiglio comunale nei casi espressamente previsti dalla legge statale o regionale.
2. Fatte salve le specifiche normative di riferimento e/o accordo tra i Gruppi consiliari, la nomina è effettuata con voto segreto e limitato in modo da garantire la presenza della minoranza e, se possibile, la rappresentanza di genere. A parità di voti prevale il più anziano di età. Qualora dalla votazione risulti non rappresentata la minoranza, dovrà essere proclamato eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.
4. Qualora la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale non sia prevista dalla legge, la competenza spetta al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale tenuto conto delle condizioni di rappresentanza della minoranza e di genere.

Articolo 57 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco.
2. L'interrogazione consiste in una domanda per avere informazioni su fatti di pubblico interesse che rientrino nella competenza del consiglio comunale o su documenti in possesso del comune o su eventuali decisioni adottate o che si intendono adottare.



3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
4. Qualora il Presidente del Consiglio comunale ritenga che l'interrogazione risponda per il suo contenuto a quanto previsto dal comma 2, provvede a iscrivere l'argomento nella prima seduta utile del consiglio se è stata richiesta risposta orale, oppure richiede al Sindaco di dare risposta scritta entro 15 giorni dal ricevimento.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non conforme al comma 2), il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego entro 15 giorni.
6. L'esame delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. È esclusa la discussione di interrogazioni nelle sedute in cui vengono trattati il bilancio di previsione e il suo assestamento generale, il documento unico di programmazione, il rendiconto della gestione e gli atti di pianificazione urbanistica.
8. Ciascun consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni seduta del consiglio.

Articolo 58 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione per la quale non abbia chiesto risposta scritta, ha diritto di illustrarne il contenuto per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. La risposta viene data dal Sindaco o da un suo delegato in un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un suo delegato, l'interrogante dichiara se è soddisfatto o meno della risposta, con breve motivazione. La risposta non dà luogo ad alcun dibattito.
4. Nel caso le interrogazioni siano state presentate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno soltanto di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo intervenuto tra i firmatari stessi.
5. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio dell'esame delle interrogazioni medesime a successiva seduta.
6. Le interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni.
8. Alla trattazione delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.
9. Quando il Consigliere comunale interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Articolo 59 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto su un determinato argomento, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi



allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per le deliberazioni. Qualora dalla mozione derivi un eventuale onere finanziario per il Comune, il proponente ha l'obbligo di indicare anche le possibili risorse per farvi fronte. La mozione segue lo stesso iter tecnico amministrativo delle delibere, per quanto concerne i pareri degli uffici di competenza.

2. Le mozioni sono svolte durante il primo Consiglio utile successivamente alla loro presentazione, esclusa la seduta per la quale sia già stata convocata la Conferenza dei capigruppo.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, il Sindaco o un suo delegato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Per ogni mozione possono essere presentati per iscritto emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente e poi votati.
7. L'assenza del sottoscrittore della mozione o dell'ordine del giorno comporta il rinvio del relativo esame a successiva seduta.

Articolo 60 - Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri

1. Il Sindaco ed i Consiglieri hanno facoltà di effettuare comunicazioni di interesse Comunale e contingente all'inizio della seduta consiliare, previo avviso al Sindaco.
2. Nessuna discussione è ammessa sulle comunicazioni.

Articolo 61 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Copia del presente Regolamento è inviata dal Segretario Comunale ai Consiglieri comunali in carica e consegnata ai Consiglieri comunali eletti, nella prima adunanza, all'atto della convalida.
3. Copia del Regolamento viene depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.